

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

e col **Ministro dei Trasporti**

(MANNINO)

(V. *Stampato Camera n. 1846*)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 maggio 1988*

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI), nonché, fino all'eventuale emanazione di una nuova disciplina derivante anche dall'approvazione del piano energetico nazionale, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti.

2. Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresì esteso al Registro aeronautico. Per l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

4. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 3 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.